

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 03/2017 DEL 01/03/2017

Indice Argomenti:

- 1. Decreto “mille proroghe”**
- 2. Nuove versione della lettera di intento**

1) DECRETO “MILLEPROROGHE”

La legge di conversione del Decreto “milleproroghe” ha apportato alcune novità che passiamo adesso a ricordare.

2.1 Ripristino obbligo invio modelli Intrastat

Contrariamente a quanto avevamo indicato al punto 1.7 della nostra circolare n. 13/2016 emanata in data 11/12/2016, è **stato ripristinato l'obbligo di presentazione telematica**, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o all'Agenzia delle Entrate, del **Modello Intra – 2** che riepiloghi l'ammontare delle operazioni di acquisti di beni e servizi svolte con riferimento al mese di gennaio 2017 con paesi appartenenti all'Unione Europea.

Approfitando dell'occasione, appare utile ricordare che:

STUDIO BELCASTRO

La scadenza è mensile per le cessioni di beni o servizi intracomunitari uguali o maggiori di € 50.000,00, per ciascuna categoria di operazioni, intervenute nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestre precedenti. L'invio dovrà avvenire entro il 25 del mese successivo al mese di riferimento delle operazioni.

La scadenza è invece trimestrale: per le cessioni di beni o servizi intracomunitari d'importo inferiore a € 50.000,00, per ciascuna categoria di operazioni, intervenute nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestre precedenti. L'invio dovrà avvenire il 25 del mese successivo a quello di chiusura del trimestre di riferimento delle operazioni.

L'adempimento ha lo scopo di riepilogare, consentendo quindi un adeguato monitoraggio delle operazioni compiute nonché un controllo incrociato con gli operatori economici coinvolti, le operazioni di cessione di beni e servizi effettuati con i Paesi aderenti all'UE.

La dichiarazione avrà rilevanza sia ai fini dei dati fiscali che dei dati statistici oggetto di comunicazione; infatti, i modelli Intrastat consentono di effettuare valutazioni di natura statistica sugli scambi effettuati tra i vari operatori economici nazionali con il resto dei Paesi aderenti all'Unione Europea.

Sono considerate “operazioni intracomunitarie” tutti gli scambi tra soggetti aderenti all'UE in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi qui sotto indicati.

Requisiti soggettivi:

devono essere in possesso di Partita Iva Comunitaria attiva (i soggetti devono quindi risultare attivamente iscritti al Vies); la verifica è fattibile attraverso l'accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate.

Requisiti oggettivi:

onerosità dell'operazione: le transazioni devono prevedere il pagamento di un corrispettivo (non è prevista quindi la gratuità dell'operazione);

effettiva movimentazione: i beni ceduti devono essere trasportati o spediti da Paese UE verso altro Paese UE; ciò indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto. In assenza di trasferimento fisico l'operazione si considera interna e quindi imponibile Iva;

soggettività passiva: è necessario che l'operazione abbia per contraenti soggetti passivi comunitari;

costituzione del diritto di proprietà: l'operazione deve comportare il trasferimento e la costituzione del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di scambio.

2.2 Modifica scadenze invio Spesometro

Per come avevamo già anticipato al punto 1.3 della nostra circolare n. 13/2016 emanata in data 11/12/2016, è stato previsto che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) andrà effettuata su base semestrale (solo dal 2018, invece, l'invio sarà trimestrale).

Le scadenze previste per il corrente anno 2017 sono pertanto le seguenti:

- Dati relativi al I semestre 2017 da comunicare entro il 16 settembre 2017,
- Dati relativi al II semestre 2017 da comunicare entro il 28 febbraio 2018.

Dal 2018, le scadenze rimangono immutate rispetto alla prima versione:

- Dati relativi al I trimestre entro il 31 maggio,
- Dati relativi al II trimestre entro il 16 settembre,
- Dati relativi al III trimestre entro il 30 novembre,
- Dati relativi al IV trimestre entro la fine del mese di febbraio.

Sono esonerati i soggetti esonerati: secondo, inoltre, le prime indicazioni della circolare 1/E/2017, saranno esclusi dal nuovo spesometro, oltre ai contribuenti esercenti attività agricola nelle zone montane, anche i contribuenti in regime forfetario e aderenti al regime di vantaggi (ex minimi).

Relativamente ai dati da indicare, per quanto in attesa di apposito provvedimento, occorre rammentare che sempre la circolare 1/E/2017, ha evidenziato che non sarà necessario indicare i dati relativi alle schede carburante, ma sarà necessario, d'altro canto, indicare nel dettaglio gli estremi dei singoli documenti appartenenti al documento riepilogativo, per i soggetti che emettono o ricevono fatture inferiori ad euro 300.

2.3 Conferma scadenze invio Liquidazioni iva trimestrali

Per come avevamo già anticipato al punto 1.4 della nostra circolare n. 13/2016 emanata in data 11/12/2016, e nonostante le forti pressioni della nostra categoria volte ad ottenere un allentamento di dette scadenze (almeno per l'anno 2017 di prima applicazione), **nulla cambia sia per il 2017 che per gli anni d'imposta 2018 e seguenti** per la comunicazione telematica delle liquidazioni trimestrali, le quali restano appunto a cadenza trimestrale (31/5, 16/9, 30/11 e 28 o 29/2).

2.4 Abrogata comunicazione beni ai soci

E' stato eliminato l'adempimento dell'invio telematico della Comunicazione dei beni ai soci, previsto per il 30 ottobre di ogni anno a valere sull'anno d'imposta precedente.

Detto adempimento permetteva all'Agenzia delle Entrate di avere un diretto monitoraggio su quei beni destinati, per lo più ad uso gratuito, alla sfera personale di soci di società o familiari dell'imprenditore individuale.

Detti beni, costituivano/continueranno a costituire, in capo ai destinatari un reddito diverso da inserire nella loro dichiarazione dei redditi.

2) NUOVA VERSIONE DELLA LETTERA DI INTENTO

Con la circolare n. 5 pubblicata ieri, Assonime ha analizzato le novità del **nuovo modello** per la dichiarazione d'intento, approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, tenendo conto dei chiarimenti forniti al riguardo dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 120/2016.

Come sappiamo, nel nuovo modello, da utilizzare per le operazioni effettuate a decorrere dal **1° marzo 2017**, deve essere specificato, barrando apposite caselle tra loro alternative, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione fino a concorrenza di un determinato importo (campo 1) oppure a più operazioni, fino a concorrenza di un determinato importo (campo 2).

Nella precedente versione del modello era invece possibile riferire la dichiarazione anche a più operazioni comprese in un determinato arco temporale, del quale era richiesta l'indicazione dei termini iniziali e finali (rispettivamente, nei campi 3 e 4).

Ciò comporta che gli esportatori abituali dovranno **necessariamente indicare** l'ammontare del plafond che intendono utilizzare per ogni singolo acquisto (campo 1) o per ciascun operatore (campo 2).

Assonime ha ricordato che, in ordine alle modalità di indicazione di tali dati, sul punto l'Agenzia:

STUDIO BELCASTRO

- con la richiamata risoluzione n. 120/2016, ha affermato che l'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione;

- rispondendo ad una interrogazione presentata alla Commissione finanze della Camera, il 25 gennaio 2017, ha precisato che è ammessa l'indicazione nel campo 2 di un **valore "presunto"**, pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di quel determinato fornitore o all'importazione.

Dopo tale ricognizione Assonime ha affermato che, in assenza di una specifica sanzione, non sembra possa dar adito a rilievi l'indicazione, in ciascuna dichiarazione d'intento inviata a ciascun fornitore, dell'**ammontare massimo** del plafond disponibile.

Tuttavia, tale "soluzione" se, da un lato, risolverebbe i problemi degli operatori (ad oggi alle prese con la stima di valori "presunti" di plafond da utilizzare nei confronti di ogni singolo fornitore o all'importazione), dall'altro, potrebbe, come sottolineato anche dalla stessa Assonime, però vanificare la finalità per la quale è stato modificato il precedente modello, ovvero facilitare i controlli sul corretto utilizzo del plafond.

La "soluzione" potrebbe vanificare la finalità del nuovo modello

Circa la possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo **superiore** al plafond disponibile, si è già espressa l'Agenzia con le risposte fornite il 7 febbraio 2017, affermando che:

- le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l'ammontare complessivo superi il plafond disponibile;

- non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d'intento presentata con importi superiori al plafond disponibile, posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato.

Naturalmente, laddove si decidesse di adottare l'impostazione suggerita da Assonime, l'**esportatore** dovrà, a maggior ragione, verificare che tale ammontare massimo di acquisti in sospensione d'imposta non venga superato, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il superamento del plafond.

Nessuna responsabilità può invece ritenersi imputabile, preme sottolinearlo, in capo al fornitore, laddove accidentalmente venga superata la "reale" capienza del plafond della controparte.

Assonime si è poi soffermata su alcuni aspetti che attengono alle modalità da osservare nel caso in cui si renda necessario **modificare il contenuto** delle nuove dichiarazioni d'intento.

Sul punto, viene ricordato che è consentito rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata, anteriormente all'effettuazione delle operazioni che si intendono rettificare o integrare, trasmettendo una **nuova dichiarazione**.

STUDIO BELCASTRO

Occorre in tal caso barrare sul modello la casella “Integrativa” e indicare il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

Non possono invece essere rettificati i dati relativi al plafond indicati nel **quadro A**, relativi all’indicazione del tipo di plafond (fisso o mobile) e delle operazioni che concorrono alla sua formazione.

Viene infine sottolineato che, alla luce dei chiarimenti contenuti nella citata risoluzione n. 120/2016, nel caso in cui l’esportatore intenda aumentare l’ammontare del plafond disponibile già indicato in una dichiarazione d’intento, lo stesso è tenuto a produrre una nuova dichiarazione, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare **acquisti senza IVA**.

Non è invece necessario l’invio di una nuova dichiarazione d’intento (né al fornitore, né all’Amministrazione finanziaria) nel caso in cui l’esportatore intenda **rettificare in diminuzione** l’ammontare del plafond disponibile già comunicato, oppure revocare la dichiarazione già inviata.

In questi casi, come già chiarito dall’Agenzia con la circolare n. 41/2005, sono sufficienti le indicazioni manifestate in forma libera dall’esportatore, delle quali il fornitore deve necessariamente tenere conto.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Febbraio 2017

PRECEDENTI CIRCOLARI 2017

Numero	Del	Argomento
01/2017	17.01.2017	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale
02/2017	13.02.2017	Riaperta la rivalutazione di terreni e partecipazioni Riapertura Bando macchinari ed impianti Le scadenze fiscali per l’anno 2017

SCADENZARIO TRIBUTARIO

MARZO 2017

Mercoledì 1

- **Opzione Irap** – Scade il termine per le ditte individuali e per le società di persone per determinare l'imposta con le stesse modalità delle società di capitali ossia, da risultato di bilancio ed a prescindere dai recuperi fiscali

Giovedì 2

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° febbraio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° febbraio del relativo anno (giorno 2 per anni ordinari e giorno 1 per anni bisestili)

Martedì 7

- **Sostituti di imposta** – Invio telematico della certificazione unica relativa alle somme erogate ed alle relative ritenute operate nell'anno precedente:
 - per lavoro dipendente da parte dei datori di lavoro (Cud)
 - per dividendi da parte delle società di capitali
 - per proventi finanziari da parte di notai, intermediari e società finanziarie
 - per lavoro autonomo o occasionale da parte del soggetto erogatore
 - per provvigioni da parte del soggetto erogatore

STUDIO BELCASTRO

Mercoledì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Giovedì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - **Iva** - Versamento dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (con la maggiorazione dell'1%) (Liquidazione effettuata nel mese precedente)
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva annuale, superiore a quella eventualmente versata in base alle liquidazioni periodiche, dovuta da tutti i contribuenti (mensili e trimestrali)
 - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps - Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al terzo trimestre dell'anno precedente
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
- **Inail — Mod. 10/SM** – Denuncia delle retribuzioni relative all'anno precedente su supporto magnetico o via internet
- **Tassa annuale di concessione governativa** – Termine per il versamento della tassa unica annuale sui libri sociali dovuta dalle società di capitali in ragione di € 309,87 (€ 516,46 per le società con capitale superiore a € 516.456,90)
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

STUDIO BELCASTRO

- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento eventuale saldo annuale canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo all'anno precedente

Lunedì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi

Mercoledì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del I periodo contabile (gennaio-febbraio) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al I periodo contabile (gennaio-febbraio)

Sabato 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intraco-

STUDIO BELCASTRO

munitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari "mensili" superiori a 50 mila Euro

Martedì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del II periodo contabile (marzo-aprile) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il VI periodo contabile precedente (novembre-dicembre anno precedente)

Giovedì 30

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° marzo e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° marzo del relativo anno

Venerdì 31

- **Sostituti di imposta** – Consegna della certificazione unica relativa alle somme erogate ed alle relative ritenute operate nell'anno precedente:
 - per lavoro dipendente da parte dei datori di lavoro (Cud)
 - per dividendi da parte delle società di capitali
 - per proventi finanziari da parte di notai, intermediari e società finanziarie
 - per lavoro autonomo o occasionale da parte del soggetto erogatore
 - per provvigioni da parte del soggetto erogatore
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa

STUDIO BELCASTRO

- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di febbraio la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di gennaio
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento secondo trimestre in caso di rateizzazione
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Rottamazione cartelle** – Termine entro il quale i contribuenti potranno presentare istanza per l'estinzione dei carichi affidati all'Agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 (solo per anno 2017)

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)